

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1957

STINQ - PN/AIA/65

D.Lgs. 152/2006. Diniego all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

Ditta STEFENELLO FIORENZO

IL DIRETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla Parte seconda del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999);

Visto il decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare (Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I, del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, recante la disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, richiamata dal vigente Piano generale regionale per il risanamento delle acque, che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile, nonché le caratteristiche e gli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente, che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato "Servizio competente", con il quale, ai sensi

dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 31 marzo 2007, con la quale la Ditta Stefenello Fiorenzo con sede legale in Comune di San Quirino (PN), via Roiata, 29, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di San Quirino (PN), via Roiata, 29;

Vista la nota pervenuta in data 2 maggio 2007, con la quale la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa a quella già inviata in allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la nota prot. n. ALP.10-16368-PN/AIA/65 del 21 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Ditta;

Vista la nota prot. n. ALP.10-16369-PN/AIA/65 del 21 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso Comune di San Quirino (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

Vista la nota prot. n. ALP.10-31410-PN/AIA/65 del 27 ottobre 2009, con la quale il Servizio competente ha:

- inviato al Comune di San Quirino le lettere raccomandate prot. n. ALP10 - 31363 - PN/AIA/65 del 6 novembre 2008 e prot. n. ALP10 - 1156 - PN/AIA/65 del 16 gennaio 2009, con le quali il Servizio competente ha rispettivamente chiesto e sollecitato la Ditta ad effettuare il pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- chiesto all'Ente medesimo di consegnare a mano del sig. Stefenello Fiorenzo, con firma per ricevuta, le citate raccomandate, tornate al mittente per compiuta giacenza;

Vista la nota prot. n. 12238/12330 del 3 novembre 2009, con la quale il Comune di San Quirino ha trasmesso l'originale della ricevuta di avvenuta consegna delle due citate raccomandate regionali del 6 novembre 2008 e del 16 gennaio 2009;

Vista la nota prot. n. ALP.10-18309-PN/AIA/65 del 22 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune competente e la scheda contenente lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili previste dal D.M. 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Vista la nota prot. n. 4866/2010/TS/GRI/107 del 7 giugno 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

Vista la nota prot. n. ALP.10-41542-PN/AIA/65 del 1 luglio 2010, con la quale il Servizio

competente ha chiesto alla Ditta di fornire della documentazione integrativa;

Preso atto che la nota prot. n. ALP.10-41542-PN/AIA/65 del 1 luglio 2010 è ritornata al mittente per compiuta giacenza;

Preso atto della nota prot. n. 3994/5229 del 12 maggio 2011, con la quale il Comune di San Quirino ha sollecitato il Comando di Polizia Municipale ad effettuare accertamenti sulla situazione di attività attuale della Ditta ovvero se la stessa sia interessata da provvedimenti di natura penale o altro;

Vista la nota prot. n. 6397/6142 del 6 giugno 2011 con la quale il Comune di San Quirino ha:

- comunicato che la Ditta non risulta in attività perché l'impianto è sottoposto a sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
- espresso parere negativo in merito alla domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta Stefenello Fiorenzo;
- chiesto l'indizione della Conferenza di servizi, come previsto dal d.lgs 59/2005;

Vista la nota prot. n. ALP.10-21181-PN/AIA/65 del 14 giugno 2011, con la quale il Servizio competente ha sospeso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla Ditta richiedente, fino alla revoca del provvedimento di sequestro dell'impianto;

Vista la nota prot. n. 7383/7825 del 26 giugno 2011, con la quale il Comune di San Quirino ha informato che l'impianto in argomento è stato dissequestrato ed è quindi tornato nella piena disponibilità del titolare Stefenello Fiorenzo;

Vista la nota prot. n. 2011.0064894 del 1 settembre 2011, con la quale la Provincia di Pordenone ha:

- ribadito quanto già evidenziato con la nota prot. n. 2011.0044449 del 8 giugno 2011, e cioè che la documentazione presentata dalla Ditta in allegato all'istanza di autorizzazione integrata ambientale, risulta insufficiente in molte sue parti non consentendo una comprensione chiara delle fasi di allevamento;
- evidenziato che al fine di poter esprimere i pareri di competenza è necessario che la Ditta provveda ad integrare la documentazione già presentata;

Vista la nota prot. n. 50442/ISP del 1 settembre 2011, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha:

- fatto le seguenti segnalazioni:

- 1) dagli ultimi sopralluoghi eseguiti nel mese di luglio dal personale dell'ASS n. 6 risulta che i capannoni una volta usati per l'allevamento di tacchini sono attualmente vuoti. La copertura di molti capannoni è parzialmente o completamente ricoperta da pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. La documentazione presentata nel 2007 risulta pertanto superata e si chiede di ripresentarla includendo tutte le modifiche avvenute negli anni;
- 2) nella documentazione dovrà essere chiaramente indicata la destinazione urbanistica dell'area dell'allevamento e dell'area limitrofa per un raggio di 1 Km. La cartografia indicante la destinazione urbanistica dovrà essere munita di apposita legenda che consenta di individuare le varie zone presenti;
- 3) dovrà essere presentata una planimetria che raffiguri l'intera area dell'azienda con l'indicazione delle barriere arboree poste a perimetro della stessa e la

disposizione dei capannoni e dei percorsi interni;

4) dovranno essere indicate le modalità di gestione delle acque di lavaggio dei capannoni, in particolare si dovrà specificare se le stesse verranno recuperate per un successivo riutilizzo o scaricate;

5) si chiede di riportare per intero i dati della verifica di rumore citata al capitolo 10.5.3. Si chiede inoltre di allegare una relazione acustica di previsione dell'impatto generato dall'allevamento, firmata da un tecnico abilitato;

6) si dovrà prevedere un deposito per le lettiere come previsto dalle BAT riportate nel D.M. 29 gennaio 2007; si fa presente a proposito che la lettiera non può essere utilizzata per più di un ciclo di allevamento;

- fatto presente che:

1) la Ditta Stefanello Fiorenzo è stata più volte oggetto di segnalazioni e proteste da parte dei cittadini residenti nelle immediate vicinanze. A seguito di queste segnalazioni e su richiesta del Comune di San Quirino, sono state condotte diverse indagini da parte dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone. Nel giugno del 2009 l'Azienda Sanitaria ha predisposto una relazione conclusiva nella quale, fra le altre cose, si afferma che: *"l'attività dell'allevamento è incompatibile con il contesto urbanistico residenziale limitrofo, per il ripetuto sviluppo di odori nauseabondi generato dalle concentrazioni di ammoniaca presenti nell'aria. Con gli oggettivi elementi storici e tecnici a disposizione non si ravvedono infatti margini per il raggiungimento di un risultato di piena compatibilità con la ZONA RESIDENZIALE, anche fatta salva l'ipotesi che l'allevamento venisse riorganizzato e ristrutturato in modo da condurlo in condizioni di inequivocabile eccellenza. Infatti questa ipotesi dovrebbe tener conto prima di tutto della non adeguata distanza dell'allevamento dalle abitazioni più vicine e della prossimità con la strada provinciale di Roiata. Pertanto si ritiene che l'intervento più appropriato e definitivo sia il trasferimento in una ZONA PREVALENTEMENTE AGRICOLA ad una distanza adeguatamente estesa rispetto alle abitazioni, evidenziando anche che l'attuale destinazione urbanistica D3 dell'area in cui ricade l'azienda agricola non è comunque pertinente ad un allevamento intensivo di animali che deve essere collocato, per l'appunto, in ZONA e5 – PREVALENTEMENTE AGRICOLA."*

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 7 settembre 2011, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione illustra l'attività della Ditta e mette al corrente i partecipanti alla conferenza sullo stato di avanzamento dell'istruttoria;

- viene data lettura delle note del Comune di San Quirino prot. n. 12238/12330 del 3 novembre 2009, prot. n. 3994/5229 del 12 maggio 2011, prot. n. 6397/6142 del 6 giugno 2011 e prot. n. 7383/7825 del 26 luglio 2011;

- viene data lettura della nota dell'ARPA FVG prot. n. 4866/2010/TS/GRI/107 del 7 giugno 2010;

- viene data lettura delle note del Servizio competente prot. n. ALP.10-31410-PN/AIA/65 del 27 ottobre 2009, prot. n. ALP.10-18309-PN/AIA/65 del 22 marzo 2010 e prot. n. ALP.10-41542_PN/AIA/65 del 1 luglio 2010;

- il rappresentante del Comune di San Quirino chiede che la Ditta chieda la classificazione ai sensi del RD 1265 del 27/07/1934

- la Conferenza di servizi dopo approfondita discussione ritiene indispensabile acquisire la documentazione integrativa richiesta, che la Ditta dovrà trasmettere alla Regione, in numero di sei copie, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;
- la Conferenza di servizi, considerata la difficoltà di recapito della corrispondenza alla Ditta interessata, chiede al Comune di provvedere alla notifica del Verbale alla Ditta, dando comunicazione alla Regione dell'avvenuta consegna;

Vista la nota prot. n. ALP.10-30829-PN/AIA/65 del 14 settembre 2011, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Quirino (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ed alla Ditta per il tramite del Comune di San Quirino, il verbale della Conferenza dei servizi del 7 settembre 2011;

Vista la nota prot. n. 9352/9499 del 23 settembre 2011, con la quale il Comune di San Quirino ha comunicato di aver consegnato in data 22 settembre 2011, tramite messo comunale, il citato verbale della Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. STINQ-41416-PN/AIA/65 del 6 dicembre 2011, con la quale il Servizio competente ha:

- comunicato alla Ditta che, stante l'inadempienza della stessa riguardo l'invio della documentazione integrativa richiesta nella prima seduta della Conferenza di servizi del 7 settembre 2011, intende emanare un atto di diniego dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento di pollame sito in Comune di San Quirino (PN), via Roiata, 29;

- rammentato alla Ditta stessa che ha il diritto, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990, di presentare per iscritto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota medesima, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

Vista la nota prot. n. 12052/12469 del 23 dicembre 2011, con la quale il Comune di San Quirino ha comunicato di aver consegnato alla Ditta, in data 21 dicembre 2011, tramite messo comunale, la nota prot. n. STINQ-41416-PN/AIA/65 del 6 dicembre 2011;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 20 gennaio 2012, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione informa i partecipanti alla Conferenza di servizi che:

- 1) il soggetto istante non ha mai provveduto alla pubblicazione su un quotidiano locale dell'annuncio contenente gli elementi conoscitivi dell'impianto, al fine di consentire ai soggetti interessati la presentazione di osservazioni sull'istanza di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005. Tale carenza si delinea come una grave violazione del principio di informazione e di partecipazione pubblica affermato nella direttiva 96/61/CE, della quale il decreto legislativo 59/2005 e, successivamente, il decreto legislativo 152/2006, sono attuazione;

- 2) il soggetto istante non ha mai provveduto al versamento della tariffa da applicare al procedimento di autorizzazione integrata ambientale in relazione all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività volte al rilascio dell'autorizzazione, così come previsto dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale 24 aprile 2008;

- 3) nella prima seduta della Conferenza di servizi del 7 settembre 2011, è stato chiesto alla Ditta di presentare documentazione integrativa entro 30 giorni dal ricevimento del verbale della conferenza stessa. Tale verbale è stato notificato alla

Ditta in data 22 settembre 2011 come risulta dalla nota del Comune di San Quirino prot. 9352/9499 dd. 23 settembre 2011 (documentazione integrativa mai pervenuta);

4) con nota prot. n. STINQ 41416 –PN AIA 65 del 6 dicembre 2011, il Servizio competente ha comunicato alla Ditta l'intenzione di emanare un atto di diniego dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento di pollame sito in Comune di San Quirino (PN), via Roiata, 29, rammentando alla Ditta stessa che ha il diritto, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990, di presentare per iscritto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota medesima, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Con nota prot. 12052/12469 del 23 dicembre 2011 il Comune di San Quirino ha comunicato l'avvenuta notifica della suddetta nota in data 21 dicembre 2011 (risposta mai pervenuta);

- il rappresentante della Regione, essendo ormai incontrovertibile l'impossibilità di effettuare adeguatamente l'istruttoria dell'istanza presentata, a causa dell'assenza di elementi che avrebbero dovuto essere forniti con le integrazioni documentali richieste, propone l'assunzione del provvedimento finale negativo da parte dell'autorità competente;

- il rappresentante del Comune di San Quirino ribadisce il proprio parere negativo, dettagliatamente motivato, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, come già espresso con nota prot. n. 6397/6142 del 6 giugno 2011;

- la Conferenza di servizi ritiene pertanto, per le motivazioni su esposte, di negare il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta STEFENELLO FIORENZO;

Preso atto che la Provincia di Pordenone e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" non hanno partecipato alla Conferenza di servizi del 20 gennaio 2012;

Considerato che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Vista la nota prot. n. ALP.10-2800-PN/AIA/65 del 23 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso Comune di San Quirino (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ed alla Ditta, per il tramite del Comune di San Quirino, il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi del 20 gennaio 2012;

Considerato che la Ditta non ha mai provveduto a:

- pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale l'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

- presentare la dichiarazione asseverata del Gestore dell'impianto;

- effettuare il pagamento della tariffa relativa dell'attività istruttoria, come accertato presso la Tesoreria della Regione;

- trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune competente e la scheda contenente lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili previste dal D.M. 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte, come richiesto con nota prot. n. ALP.10-18309-PN/AIA/65 del 22 marzo 2010;

- fornire la documentazione integrativa richiesta con la nota prot. n. ALP.10-41542-PN/AIA/65 del 1 luglio 2010 che è ritornata al mittente per compiuta giacenza;

- a trasmettere la documentazione integrativa richiesta in sede di prima seduta di

Conferenza di servizi svoltasi in data 7 settembre 2011, ritenuta indispensabile al fine della conclusione dell'iter istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato altresì che la Ditta non ha fatto pervenire, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/1990, alcuna osservazione e/o documentazione scritta avverso l'intenzione dell'Amministrazione competente di emanare un provvedimento di diniego dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla Ditta stessa;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover denegare l'autorizzazione integrata ambientale alla Ditta Stefenello Fiorenzo per l'allevamento di pollame sito in Comune di San Quirino (PN), via Roiata, 29;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa indicate, è denegata l'autorizzazione integrata ambientale alla Ditta STEFENELLO FIORENZO con sede legale in Comune di San Quirino (PN), Via Roiata, 29, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006 del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

Art. 2 - Vengono a cessare tutte le autorizzazioni ambientali di settore in essere e tutte le attività produttive oggetto dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale, all'atto di ricevimento, da parte della Ditta Stefenello Fiorenzo, del presente provvedimento di diniego.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Trieste,

2 FEB. 2012



DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Pierpaolo Gubertini